



545

## Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

NOMINA DEL DIFENSORE D'UFFICIO  
(artt. 97 e 29, comma quinto disp. Att. c.p.p., con le modifiche introdotte dalla l. n. 60/2001)  
E  
COMUNICAZIONE DELLA NOMINA ALLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI  
CON CONTESTUALE  
INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA  
(art. 369 bis c.p.p., introdotto dall'art. 9 l. n. 60/2001)

Il Pubblico Ministero Dr. Giuliano Mignini sost.

Visti gli atti del proc. n. suindicato;

Rilevato che occorre provvedere all'individuazione del difensore d'ufficio dell'indagato, a norma dell'art. 97 c.p.p., in relazione a sequestri operati e al deposito, **peraltro ritardato**, degli stessi

Rilevato che la Segreteria, contattato in data odierna il CALL - CENTER PER LA DIFESA D'UFFICIO, al n. 06-36205888, ha ricevuto l'indicazione del difensore d'ufficio nella persona come di seguito indicata;

*Rilevato che il difensore d'ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 dell'art. 97 c.p.p. non è stato reperito e sussistono ragioni d'urgenza, desunte dal fatto che l'atto per il quale è richiesta la presenza del difensore non è dilazionabile senza pregiudizio per l'accertamento dei fatti;*

PQM

Visto l'art. 97 c.p.p., come modificato dalla l. n. 60/2001;

### NOMINA

difensore d'ufficio di Guede Rudi Hermann, l'Avv. ARNALDO PICUTI del Foro di Perugia, il cui nominativo è stato comunicato dal CALL CENTER PER LA DIFESA D'UFFICIO, disponendo che sia dato avviso della nomina stessa al difensore a cura della Segreteria.

### COMUNICA

Alla persona sottoposta alle indagini che è stato nominato difensore d'ufficio l'Avv. ARNALDO PICUTI del Foro di Perugia, con Studio in FOLIGNO, Via - Piazza OBERDAN n. 34, tel. n. 0742-352011;

### AVVISA

Conseguentemente l'indagato che:  
- in mancanza di nomina di un difensore di fiducia, sarà assistito dal difensore di ufficio

A

Vol. 1  
Cap. 10

546

come sopra nominato;

la difesa tecnica è obbligatoria nel processo penale;

vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio, salva la sussistenza delle condizioni per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che, in caso di insolvenza si procederà nei suoi confronti ad esecuzione forzata;

qualora ne ricorrano le condizioni, può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi si trovi nelle seguenti condizioni di reddito, così come previsto dall'art. 98 c.p.p., dal R.D. 30.12.1923 n.3282, dalla legge 30.7.1990 n.217 e successive modificazioni, dal D.M. 8.11.2000 e dalla legge 6.3.2001 n.60: chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo; se l'interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 9.296,22 euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni). Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell'ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti dall'Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d'accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Se l'interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Al contrario, si considera solo il reddito dell'interessato, se egli è in causa contro i familiari.

*Nel giudizio penale:* il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente. Ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare 10.329,13 euro; se la famiglia è composta di 3 persone, il reddito totale non deve superare 11.362,14 euro, ecc.

ha le facoltà ed i diritti sopra indicati, oltre a tutti quelli di cui al vigente codice di procedura penale, tra cui:

1. il diritto di richiedere se, a suo carico, sono iscritte notizie di reato nel registro previsto dall'art.335 c.p.p., nonché di richiedere notizia di eventuali successivi aggiornamenti;
2. la facoltà di ottenere, a proprie spese, il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti;
3. la facoltà di presentarsi spontaneamente al pubblico ministero ed alla polizia giudiziaria per rendere dichiarazioni;
4. la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda su fatti inerenti al procedimento che lo vede indagato;
5. la facoltà di presentare, in ogni stato e grado del procedimento, memorie o richieste scritte al giudice, mediante deposito nella cancelleria;
6. la facoltà di eleggere domicilio per le notificazioni relative al procedimento;
7. la facoltà di svolgere, attraverso il proprio difensore, investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a proprio favore, anche attraverso un incarico, conferito dal difensore medesimo, ad investigatori privati autorizzati ed a consulenti tecnici (legge 7/12/2000 n. 397);
8. il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, se non conosce la lingua italiana ed intende fare dichiarazioni e - comunque - durante la partecipazione ad atti processuali svolti nei suoi confronti;
9. il diritto di conferire con il difensore al fine di commettere il reato sub dall'inizio dell'esecuzione di una misura cautelare o subito dopo l'arresto o il fermo;
10. il diritto di nominare non più di due difensori di fiducia: la nomina è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla medesima Autorità dal difensore medesimo, o trasmessa con raccomandata;
11. la facoltà di togliere effetto - con espressa dichiarazione contraria - all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice;
12. i diritti e le facoltà di cui agli artt. da 60 a 73, da 96 a 108, 109, 116, 119, 121, 122, 123, 128, 132, 141 bis, da 143 a 147, da 148 a 171, da 172 a 176, da 177 a 186, da 244 a 256, da 266 a 271, dal libro IV (artt. da 272 a 325), 335, 349, 350, 352, 354, 355, 356, 357, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 372, 373, 374, 375, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 anche in riferimento al titoli I e II del libro III (artt. da 187 a 243), 393, 396, 401, da 405 a 415 bis, 477 del codice di procedura penale; 162 e 162 bis codice penale;

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Perugia, 17 novembre 2007

IL PUBBLICO MINISTERO  
(Dr. Giuliano Magnini sost.)